



COMUNE DI MALESCO



PROVINCIA DEL V.C.O.

COMUNE DI MALESCO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE L.R. 2/2009 - ai sensi dell'art. 17 comma 5 L.R. 56/77 e s.m.i.
PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato:

ESTRATTO N.T.A. artt. 3.5.7 - 3.5.7 bis

PROGETTO PRELIMINARE

DELIBERA COMUNALE

del 10/04/2019 n° 12

PROGETTO DEFINITIVO

DELIBERA COMUNALE

del _____ n° _____ RESA ESECUTIVA IL _____

Progettazione:

FALCIOLA ING. FRANCO
Via Bonomelli n°16
28845 DOMODOSSOLA (VB)
tel. 0324 249322
Con la collaborazione di:
BOXLER ARCH. FRANCESCA

Consulente geologo:

D'ELIA DOTT. FRANCESCO
Via Roma n°7
28802 MERGOZZO (VB)
tel. 0323 80206

Visti:

Tavola n°:

B

Data: DICEMBRE 2019

Il Sindaco:

Il responsabile del progetto

NOTE PER LA CONSULTAZIONE DELLE NORME

Si riporta ora lo stralcio delle norme riguardanti le aree oggetto di variante di adeguamento alla L.R. 2/2009 e s.m.i.. Per le modifiche apportate dalla presente variante, il testo delle presenti norme Tecniche di Attuazione è stato modificato con le seguenti evidenziazioni:

secondo le procedure previste

per il testo inserito

~~secondo le procedure previste~~

per il testo stralciato

(...)

Art. 3.5.7. - Area per sport invernali e attività ludiche estive. Aree sciabili e di sviluppo montano

1) Oggetto dell'area:

parti del territorio ove si prevede l'insediamento di impianti di risalita e per attività ludiche estive ed invernali, piste di sci, piste di pattinaggio e relative attrezzature accessorie.

2) Destinazioni d'uso:

destinazioni proprie: sky-lift, tapis ruolants, piste di pattinaggio, aree per snow park, snow tubing, bob e slittini, aree tubing estivo, aree per bob da erba, aree per baby bike park, tappeti elastici e pareti di arrampicata, piste per rolba run e per monster, attrezzature accessorie quali sky-bar, self- service, ristoranti, locali di ricovero delle attrezzature di servizio (battipista etc.), locali per il pronto soccorso, scuole di sci etc., residenze per custodi e quanto indicato del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 2/2009 e s.m.i.

3) Tipi di interventi ammessi:

Interventi coerenti con quanto indicato nei commi 2 e 2 bis dell'art. 5 bis della L.R. 2/2009 e s.m.i.. ~~nuove costruzioni di attrezzature e impianti di cui al precedente p.to 2).~~

4) Modalità di intervento:

- "Permesso di costruire" secondo i disposti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e delle leggi regionali in materia;
- "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (S.C.I.A.) secondo i disposti dell'art. 19 L. 241/1990 come modificato ed integrato dall'art. 49 della L. 122/2010.

5) Parametri:

Per gli edifici al servizio dell'attività sciatoria e ludica:

- RC: rapporto di copertura massimo = 50% di SF; *la volumetria massima realizzabile su tutta l'area identificata ai sensi del presente articolo non può superare complessivamente i 3.000 mc."*
- H : altezza massima degli edifici = 7,50 ml.
- dc: distanza dai confini = 5,00 ml.

Sui terreni gravati da uso civico, ricompresi nelle aree sciabili e di sviluppo montano, l'esercizio del relativo diritto è comunque assicurato agli aventi titolo nel periodo dell'anno durante il quale non viene praticata l'attività invernale ed estiva subordinatamente a quanto previsto dall'articolo 21, comma 6.

Durante il periodo di non esercizio delle piste, la sistemazione dei terreni interessati è eseguita in modo da conservare la loro stabilità ed evitare il verificarsi di fenomeni di erosione e di degrado delle superfici.

In planimetria di P.R.G.C. sono indicati tracciati per piste di sci da fondo coerentemente ai disposti della L.R. 2/2009 e s.m.i.. I tracciati hanno una larghezza di m 6,00 e la fascia di rispetto individuata è di m 5,00.

Tali tracciati sono indicativi e non comportano vincoli o previsioni particolari, eccezion fatta per il divieto di erigere steccati o recinzioni a carattere permanente che possano compromettere, a giudizio del Dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, su conforme parere del Tecnico Comunale la sistemazione e utilizzazione a pista di fondo.

I tracciati previsti in P.R.G.C. sono di larga massima e non precludono la

possibilità di variazioni anche sostanziali, in funzione delle contingenti necessità organizzative dei tipi di gara, delle condizioni di innevamento, della situazione dei corsi d'acqua (per gli attraversamenti) e/o di altri tipi di valutazioni.

Lungo i tracciati di "piste per lo sci di fondo", cartografati in planimetria di P.R.G.C. sono ammessi interventi di movimenti di terra, anche con modesti manufatti di protezione e/o sostegno; tali opere non devono comunque compromettere la destinazione e utilizzazione prevista dal P.R.G.C. delle aree che attraversano.

Note:

1. le aree oggetto della presente norma, individuate sulle tavole di zonizzazione del Piano, in effetti sono zone il cui uso attuale è agricolo e semirurale, ne consegue che sarà comunque ammessa l'attività edificatoria che regola tutte le altre zone agricole; valgono quindi le norme di cui agli artt. 3.5.1., 3.5.2., 3.5.3., 3.5.4. delle presenti Norme di Attuazione; tuttavia, poiché la destinazione specifica è quella di cui all'oggetto del presente articolo, gli interventi di nuovo impianto che richiedono titolo abilitativo all'attività edilizia (comprese quindi le recinzioni) dovranno essere sottoposti a preventivo parere del Consiglio Comunale che valuterà caso per caso sulla scorta dei programmi di sviluppo delle attività ludiche e sportive **e comunque nel rispetto dei disposti della L.R. 2/2009 e s.m.i..**
2. si richiamano i disposti di cui all'art. 5.3.1.

Art. 3.5.7. bis - Fasce di rispetto aree sciabili e di sviluppo montano

Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza, non è consentito realizzare recinzioni fisse e piantumazioni né effettuare nuove edificazioni ad una distanza inferiore a venti metri dal confine esterno su entrambi i lati degli impianti di risalita, nel rispetto dei franchi minimi laterali previsti dal decreto del Direttore generale per il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 novembre 2012, n. 337 (Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Armonizzazione delle norme e delle procedure con il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, di attuazione della direttiva europea 2000/9/CE), delle attrezzature complementari e delle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), c), d), e), g). Nel caso in cui l'impianto di risalita interferisce con il centro abitato, le distanze minime da rispettare sono quelle stabilite dal d.m. 377/2012, dal codice civile e dal PRGC.

Nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo è consentita la ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti ed il loro eventuale ampliamento, avente un volume non superiore al 20 per cento del volume esistente, da realizzarsi sul lato opposto a quello della pista o dell'infrastruttura, o sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente. In ogni caso, le ristrutturazioni e gli ampliamenti sono realizzati in maniera tale da garantire, all'interno degli ambienti abitativi, il rispetto dei limiti previsti all'articolo 9 della L.R. 2/2009 e s.m.i..

Nelle aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 9 della l.r. 56/1977.

In merito agli interventi ammessi si richiamano inoltre i disposti del comma 8 dell'art. 5bis della L.R. 2/2009 e s.m.i..